



CITTA di MAGENTA

**Ordinanza N.
Data di registrazione**

**67
17/06/2022**

OGGETTO: DISPOSIZIONE DI CARATTERE IGIENICO - SANITARIO RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI PICCIONI O COLOMBI URBANI. DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI MANGIME NEL PERIMETRO URBANO. MISURE PREVENTIVE CONTRO LA NIDIFICAZIONE DI PICCIONI O COLOMBI URBANI NEGLI EDIFICI

Premesso che:

- sul territorio comunale è stato rilevato un aumento di inconvenienti igienico-sanitari dovuti ad un incremento della popolazione di piccioni o colombi urbani, con stazionamento ed utilizzo come dormitorio di sottotetti, aperture o anfratti in edifici abitati o dismessi e posatoi come cavi, cornicioni o altri appoggi;
- che pervengono periodicamente lamentele per presenza di cumuli di guano e imbrattamento di strutture o strade, creando danneggiamento e degrado;
- la presenza dei piccioni presenti allo stato libero nel territorio cittadino potrebbe costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria per il possibile pericolo di trasmissione all'uomo di malattie infettive e parassitarie, per il pericolo di danno a carico di edifici pubblici e privati, per il degrado dei monumenti nonché problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi e marciapiedi;
- è diffusa l'abitudine di distribuire cibo ai piccioni e che tale condotta richiama un gran numero di esemplari nonché contribuisce, di fatto, all'aumento in modo innaturale della loro capacità di riproduzione, contribuendo così ad aggravare un fenomeno che può arrecare seri danni alla collettività;

Considerato che:

- l'alimentazione incontrollata richiama un gran numero di esemplari, anche da zone limitrofe, aumentando così il numero delle colonie in quantità incompatibili con l'ecosistema urbano;
- il grave pregiudizio e degrado che la crescente massa di deiezioni reca all'ambiente urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione, restauro di edifici pubblici e privati;
- i rilevanti problemi di igiene e il potenziamento pericolo sanitario è determinato sia dalle deiezioni dei piccioni sia dalle eventuali carcasse degli stessi presenti su aree pubbliche e su aree private;
- tale specie domestica inselvatichita può essere veicolo all'interno dei centri urbani e degli allevamenti di ectoparassiti, alcuni dei quali vettori di patologie trasmissibili all'uomo (*salmonella typhimurium*, *salmonella enteritidis*, *ornitoti*, *borreliosi* e *toxoplasmosi*);
- i piccioni nidificano dove trovano un ambiente favorevole e la presenza di cibo e quindi la prima regola per allontanarli è quella di non dar loro luogo, ove nidificare e di evitare di dar loro apporto alimentare aggiuntivo;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di contenere il numero dei piccioni presenti in città al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di malattie infettive, nonché il degrado degli edifici pubblici e privati e dei monumenti;

Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell'infestazione entro termini accettabili;

Visti:

- il Regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle Sanzioni Amministrative per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti;
- l'articolo 32 della Legge n°833 del 23.12.1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" che assegna al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica;
- gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo n°267 del 2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti quale rappresentante della comunità locale;
- l'esigenza di attuare azioni di controllo numerico delle popolazioni di piccioni di città, rilevato che l'attuale orientamento giuridico considera il piccione di città un animale non soggetto alla tutela da parte della legge per la protezione della fauna selvatica e tenuto conto delle indicazioni di cui al Decreto Regione Lombardia n°1728 del 09.02.2018.

VIETA

- a chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, di alimentare i piccioni o colombi urbani presenti allo stato libero su tutto il territorio cittadino, con espresso divieto di gettare sul suolo pubblico mangimi, granaglie, scarti ed alimenti di qualsiasi genere;
- la vendita di mangime per piccioni, alle strutture ambulanti e non, poste nel perimetro urbano;

ORDINA

- ai proprietari degli edifici e altri manufatti, agli Amministratori Condominiali e a chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti reali su immobili oggetto di stazionamento e nidificazione di piccioni di provvedere, a propria cura e spese, all'immediato ripristino delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, eseguendo gli interventi sotto elencati:
 - o provvedere, a propria cura e spese, e nel più breve tempo possibile, al risanamento e alla pulitura periodica dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano;
 - o provvedere a mantenere pulite da guano o piccioni morti le aree sottostanti i fabbricati;
 - o provvedere, mediante apposizione e/o schermatura di grigie o reti a maglie sottili, all'immediata chiusura di tutte le aperture e gli accessi attraverso i quali i piccioni possono ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione dei piccioni;
 - o provvedere all'applicazione di respingitori, dissuasori di sosta e nidificazione, in plastica non cruenti, da collocarsi su tutte le sporgenze, che fungono da posatoi al fine di evitare accumuli di guano dovuti allo stazionamento dei piccioni ed altri volatili;

Fatto salvo quanto disposto dai Regolamenti comunali vigenti ed eventuali illeciti di carattere penale, che l'inosservanza alla presente ordinanza sarà punita ai sensi della delibera di G.C. n°137 del 29.09.2016, che prevede la sanzione amministrativa pari a € 450,00 P.M.R. (Pagamento Misura Ridotta) per le violazioni alle ordinanze e regolamenti comunali

AVVERTE

- che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del comune di Magenta e sia data diffusione mediante il sito comunale ed ha efficacia a tempo indeterminato a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che il controllo dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sia eseguito dal Comando di Polizia Locale

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

DISPONE

- che copia della presente ordinanza venga trasmessa
 - al comando di Polizia Locale del comune di Magenta;
 - all'ATS Milano Città Metropolitana di Milano, Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, Distretto Veterinario Ovest Milanese, via Valle, 9 – 20013 Magenta (MI) – PEC: dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it;
 - alla Città Metropolitana di Milano, Area Ambiente e tutela del territorio, viale Piceno, 60 – 20129 Milano, PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
 - alla Prefettura di Milano, Ufficio territoriale del governo di Milano, corso Monforte, 31 – 20122 Milano;
- per opportuna conoscenza e per eventuali provvedimenti di competenza;

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge nr. 241 del 1990 che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 21 della legge nr. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. nr. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

Sindaco

Chiara Calati / INFOCERT SPA